

LA MEDIAZIONE FAMILIARE E IL CODICE ROSSO: UNA NUOVA LETTURA

AVV. ELOISIA MINOLFI
DIRITTO DI FAMIGLIA

NEL CASO DI UNA DENUNCIATA VIOLENZA
DOMESTICA E' POSSIBILE "MEDIARE"?

LA MEDIAZIONE FAMILIARE

art. 473 bis.10 “Il Giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell’elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti, e le modalità del percorso e per valutare SE intraprenderlo.

Qualore ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 473 bis.22 (provvedimenti temporanei e urgenti), per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.”

LA CONVENZIONE DI ISTANBUL

l'art. 31 III comma lett. b della Convenzione di Istanbul del 2011 è una norma di prevenzione e lotta alla violenza contro le donne e mira quindi a prevenire e tutelare le vittime di violenza, tanto fisica quanto morale, perpetrata all'interno della vita familiare ed endofamigliare chiedendo che vengano previsti strumenti processuali tanto civilistici quanto penali per fornire tutele forti ed efficaci a protezione delle vittime. La convenzione con l'art. 48 impone agli Stati membri di adottare ad esempio misure anche di allontanamento dei genitori abusanti e maltrattanti con conseguente decadenza dalla potestà genitoriale.

IL CODICE ROSSO

SULLA G.U. DEL 25 LUGLIO 2019 VENIVA PUBBLICATA LA LEGGE 19 LUGLIO 2019 N. 69 (MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE) DENOMINATA “CODICE ROSSO” CHE AVRÀ VIGENZA DAL 9 AGOSTO.

TRA LE NOVITÀ IN AMBITO PROCESSUALE EMERGE UNO SPRINT PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO PENALE PER ALCUNI REATI TRA CUI I MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA, LO STALKING E LA VIOLENZA SESSUALE CON LA CONSEGUENZA DI RENDERE PIÙ CELERE L’ASSUNZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE DELLE VITTIME.

Ove però si attivi il codice rosso non può procedersi a mediazione e il mediatore, se ha notizia di abusi e violenze familiari deve interrompere immediatamente la mediazione eventualmente avviata. Ciò anche per non svilire lo scopo degli strumenti di tutela previsti dal codice rosso.